

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO A SEDILE FISSO
Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Valentina Porzia

Procedimento n. 1/2021

Decisione n. 1/2021

Ritenuta la propria competenza, il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia la seguente:

DECISIONE

circa il ricorso pervenuto in data 04.10.2021, e relativi motivi allegati in data 09.10.2021, a firma dell'avv. Colla Simone, con la quale la società Federico Antoni ha chiesto la sospensione della squalifica dell'equipaggio "Santa Maria – Imbarcazione Celeste", composto da Atleti tesserati presso la suddetta Federico Antoni ASD, dalla classifica finale della manifestazione denominata "Palio di San Ranieri", tenutasi a Pisa il giorno 03.10.2021.

Svolgimento del procedimento

Con ricorso ritualmente depositato, l'Associazione Sportiva Dilettantistica FEDERICO ANTONI chiedeva la sospensione della squalifica dalla classifica finale della manifestazione denominata Palio di San Ranieri. A seguito della decisione di questo stesso Giudice Sportivo, stante la carenza di motivazione del provvedimento con cui avveniva il rigetto del ricorso reso in data 11.10.2021, l'Associazione Sportiva Dilettantistica FEDERICO ANTONI presentava gravame presso la Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso. La Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, con provvedimento del 19.11.2021, rimetteva la decisione a questo stesso Giudice Sportivo affinché si procedesse a rinnovare il giudizio. Con Decreto del 19.11.2021, il GSN fissava come termine di pronuncia della decisione del presente procedimento n. 1/GSN/2021 la data 3.12.2021 ed assegnava alla suddetta ASD, alla quale veniva comunicato il provvedimento di fissazione, il termine perentorio di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, entro e non oltre il quale far pervenire eventuali memorie e documenti presso la Segreteria federale. L'avv. Simone Colla, in data 22.11.2021, chiedeva audizione del Presidente Antoni e dell'atleta Luigi Mostardi dell' Federico Antoni ASD. Il GSN accordava l'audizione e la fissava per il giorno 25.11.2021 alle ore 8.30. Come da verbale dell'audizione agli atti, il GSN ha chiesto ai tesserati Tommaso Antoni (in sostituzione del Presidente) e Luigi Mostardi la loro ricostruzione dei fatti occorsi il giorno della gara oggetto del su indicato procedimento. Dalle dichiarazioni rese si evince che il lancio della bomboletta è stato fatto ad opera dell'atleta Luigi Mostardi, il quale ha detto che si è trattato di un "mero gesto di stizza rispetto al comportamento tenuto dalla squadra gialla che aveva stretto l'imbarcazione azzurra" e che "La bomboletta non ha colpito nessun atleta, come si vede anche dai video in atti". In via preliminare, occorre evidenziare che l'accertamento dei fatti operato al Giudice Arbitro non è sindacabile da parte di questo Organo Giudicante, in virtù della fede privilegiata che assiste il relativo verbale in punto di fatto. Tale fede privilegiata dei verbali degli ufficiali di gara, comporta il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata, che perciò non è revocabile in dubbio, se non attraverso l'esperimento della querela di falso. Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate durante lo svolgimento della competizione e conseguentemente tener conto di quanto assunto all'art. 4, co. 1, del Regolamento Giustizia e Disciplina FICSF rispetto alla comminazione di sanzioni per coloro che commettono "violazione dei principi di lealtà e correttezza" e assumono "comportamenti non regolamentari posti in essere da tesserati durante la disputa di una gara" e all'art. 5, comma 1 e 2, dello Statuto della FICSF secondo cui: "gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati FICSF, lo statuto ed i regolamenti della FICSF, i principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate" e "il dovere di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonchè salvaguardando la funzione educativa e sociale dello sport". All'art. 7 del Codice di comportamento etico sportivo, inoltre, viene ribadito il necessario rispetto del Principio di non violenza, secondo cui "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione non devono adottare comportamenti (...)che in qualunque modo determinino o incitano alla violenza o ne costituiscano apologia. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti operanti nell'ambito della Federazione devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale degli avversari nelle gare e nelle competizioni sportive(...)". Ne consegue che azioni come quella compiuta dal vogatore dell'imbarcazione azzurra, Federico Antoni ASD, (lancio della bomboletta di latta) sono da ritenersi comportamento antisportivo, ovvero contrario alle norme CONI e della FSN. Il regolamento, infatti, considera come "COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO" quello di un atleta che commette falli, atti, gesti o atteggiamenti contrari allo spirito del gioco. Il

caso che ci occupa, per quanto parte ricorrente possa assumere scriminanti, è un chiaro esempio di comportamento antisportivo. Dell'azione posta in essere indubbiamente da un solo vogatore, l'atleta Mostardi, è responsabile la squadra a norma di quanto sancito dall'art. 3 co. 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FICSF. Come dimostrato dai video della gara agli atti, e supportato dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, però, il comportamento del Mostardi non ha provocato vantaggi alla società Federico Antoni ASD e tantomeno una modifica del risultato in classifica a vantaggio della medesima società, ovvero l'affiliata non ha tratto beneficio come previsto e sanzionato dall'art. 3 co. 6 e 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina della FICSF.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso Il Giudice Sportivo Nazionale delibera :

- l'annullamento della squalifica dalla classifica finale della manifestazione denominata "Palio di San Ranieri dell'equipaggio "Santa Maria – Imbarcazione Celeste";
- sanzione pecuniaria di euro 100,00 per la società Federico Antoni ASD
- squalifica per n. 1 gara per l'atleta Luigi Mostardi.

Invia il provvedimento alla Segreteria della FICSF per gli atti dovuti.

Bari, 03.12.2021

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Valentina Porzia